L'orario ridotto delle prime settimane di scuola si recupera solo all'interno della stessa settimana lavorativa

Il docente che nelle prime settimane di scuola non effettua interamente l'orario di lezione non è obbligato recuperare quelle ore nel corso dell'anno scolastico.

Il CCNL del 2007, all'art. 28 comma 5 recita:
«*Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.*»

Tuttavia spesso accade che nelle prime settimane di lezione la scuola funzioni con un orario ridotto (ad es. di 3 o 4 ore oppure senza i turni pomeridiani) rispetto al normale orario settimanale in vigore durante l'anno scolastico. La scelta di tale orario è solitamente dettata dal fatto che non sono ancora stati nominati i supplenti.

Sulla base dell'orario settimanale stabilito dall'art. 28 del CCNL i docenti sono comunque tenuti a svolgere l'attività di insegnamento ad orario "completo" fin dal primo giorno di scuola.

Il dirigente scolastico deve quindi organizzare il servizio della prima settimana (o comunque per il tempo in cui vige l'orario ridotto) in modo da far lavorare i docenti per tutto il loro orario settimanale previsto (es. 18 ore nella scuola secondaria).

Precisazioni

Anzitutto va chiarito che non è possibile lo scambio tra attività di insegnamento e attività funzionali all'insegnamento, ai fini dell'eventuale recupero delle ore non svolte il docente non potrà essere utilizzato in ciò che non rientri nell' attività d'insegnamento".

Quindi il docente, per la parte di orario rimanente a quello già effettuato, è tenuto ad effettuare eventuali supplenze o "interventi didattici ed educativi integrativi" di cui all'art. 28 già citato, e in ultimo rimanere a disposizione per eventuali supplenze.

ATTENZIONE: ricordiamo a dirigenti scolastici e RSU che il CCNL/2007 parla di "**orario settimanale**" del docente, non mensile né annuale.

Pertanto un eventuale recupero delle ore non prestate può avvenire **solo su base settimanale** e non può essere rimandato alle settimane o ai mesi successivi.

Se dunque nella prima settimana ad orario ridotto il docente non può recuperare le ore non svolte, rispetto all'orario "normale" di insegnamento settimanale, tale recupero si deve comunque ritenere risolto.

Pertanto i docenti che non dovessero svolgere il regolare l'orario di servizio nelle prime settimane di scuola, a causa di orari ridotti delle lezioni o di una mancata organizzazione per lo svolgimento delle attività funzionali all'insegnamento **non sono tenuti a nessun recupero orario**.

Così come accade per i giorni di chiusura straordinaria dell'istituto per cause di forza maggiore come eventi naturali o altri motivi.

Ed è bene ricordare inoltre che in ogni caso la contrattazione integrativa di istituto o le delibere del Collegio dei docenti non possono derogare *in peius* rispetto a quanto previsto dal CCNL scuola.

Venezia, 25 settembre 2019

Gilda degli insegnanti della provincia di Venezia

ALL'ALBO SINDACALE DELLA SCUOLA